

DELIBERA N. 322/11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TELERADIOCITY LOMBARDIA PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 6 giugno 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 3 e 6, delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 1, comma 26, decreto legge n. 545/96, come convertito dalla legge n. 650/96 da parte della società Telecit S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocit Lombardia nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 novembre 2010;

VISTO l'atto – cont. 18/11 – datato 13 giugno 2011 e notificato in data 17 giugno 2011 che contesta alla predetta società la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 3 e 6, delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 1, comma 26, decreto legge n. 545/96, come convertito dalla legge n. 650/96 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 novembre 2010; in particolare, il predetto Comitato ha contestato che, il giorno 15/11/2010 dalle ore 14.32.04 alle ore 14.32.43, dalle 14.35 alle 14.38, dalle 14.49 alle 14.52, dalle 14.56 alle 14.57, dalle 15.03 alle 15.07, dalle 15.18 alle 15.21, dalle 15.24 alle 15.27, dalle 15.28 alle 15.29, dalle 20.04 alle 20.05, dalle 20.05 alle 20.08, dalle 20.10 alle 20.13, dalle 20.15 alle 20.18, dalle 20.20 alle 20.23 e dalle 20.25.21 alle 20.25.45; il giorno 16/11/2010 dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 20.30; il giorno 17/11/2010 dalle ore 14.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 20.30; il giorno 18/11/2010 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e dalle 20.00 alle 20.30; il giorno 19/11/2010 dalle ore 14.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 20.30; il giorno 20/11/2010 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e dalle 20.00 alle 20.30, il giorno 21/11/2010 dalle ore 19.45 alle 20.00, i programmi televisivi trasmessi dall'emittente televisiva locale Teleradiocit Lombardia, *“pur in assenza della scritta che ne qualifica la natura di televendita, per l'offerta dei consulti che avvengono durante le trasmissioni sopra riportate a beneficio dei telespettatori che compongono le numerazioni indicate, e per gli inviti insistenti a comporre le numerazioni a tariffazione maggiorata per acquistare le previsioni elaborate, integrano la fattispecie di “televendita” come definita nel d.lgs. 177/05 art. 2 ii) “le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”; “i messaggi trasmessi nel corso dei programmi emessi nei giorni e negli orari sopra descritti sono volti all'utilizzo della numerazione 899xxx. e pertanto integrano la fattispecie di propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie “chat line” o “conversazione”, vietata dall'art. 5 ter, comma 6, della delibera 538/01/CSP e dall'articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 545/96 come convertito dalla legge n. 650/96 nella fascia oraria 7:00 — 24:00”;*

RILEVATO che la società Telecit S.p.A., nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, con la memoria difensiva datata 14 luglio 2011, ha eccepito quanto segue;

- a) la tardività della notificazione dell'atto di contestazione avvenuta in data 17 giugno 2011 oltre il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della programmazione televisiva, ai sensi dell'art. 14, l. 689/81;
- b) secondo un parere reso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle Associazioni di categoria, nelle ore diurne la pubblicità dei servizi come delineati dall'art. 5 ter, comma 4 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite risulta conforme alla vigente disciplina normativa e regolamentare, laddove siano osservate determinate condizioni, ossia che la programmazione televisiva in questione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, non tragga in inganno il pubblico anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti, ed eviti ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili: al fine del rispetto di tali prescrizioni tali servizi potranno essere pubblicizzati solo in quanto realizzati in via esclusiva su previsioni elaborate su base razionale di infèrenza statistica e di tale modalità dovrà essere data evidenza nei messaggi: la prospettazione, pertanto, del conseguimento di risultati positivi o di aumenti nelle vincite dovrà essere circoscritta al criterio probabilistico, che, ai

sensi del citato art. 5 ter, comma 5, nel caso in cui si faccia riferimento a numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, venga inserita l'informativa, mediante scritte in sovrapposizione, chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà per l'utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico, che i servizi pubblicizzati non si configurino come quelli la cui propaganda è vietata nella fascia oraria dalle 7 alle 24, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 650/96; la propaganda deve, quindi, avere ad oggetto servizi a contenuto cosiddetto "passivo" che vengano realizzati senza alcuna interlocuzione diretta con l'utente attraverso un servizio telefonico con un nastro preregistrato alla risposta e, quindi, senza alcuna forma di interattività, che la propaganda non sia trasmessa tra le ore 16 e le ore 19, che, nel corso della trasmissione della televendita non si faccia uso o si pubblicizzino numerazioni telefoniche di servizi a valore aggiunto;

RILEVATO che la predetta società, in sede di audizione convocata per il giorno 5 agosto 2011, ha sostenuto quanto già eccepito con la memoria difensiva;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, nella riunione del 9 settembre 2011 – deliberazione n. 38 -, a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione”*; in particolare, per quanto riguarda la tardività della contestazione eccepita dalla società Telecity S.p.A. *“nel caso di specie, trattandosi di programmi di non immediata riconoscibilità e qualificabilità, in ragione sia delle modalità di svolgimento e dei contenuti degli stessi sia della complessità e scarsa chiarezza della normativa applicabile, l'accertamento è di tipo complesso in quanto richiede la visione attenta e ripetuta del programma medesimo. È evidente, quindi che il momento dell'accertamento del fatto non può farsi coincidere né con quello della consegna del rapporto conclusivo da parte della società incaricata del monitoraggio né, tantomeno, con quello della programmazione delle trasmissioni da parte dell'emittente (settembre 2010). L'unico momento da prendere in considerazione è quello della visione diretta dei programmi, che, nel caso di specie, va fatto coincidere con la data del verbale di accertamento (6 giugno 2011). Pertanto la contestazione, essendo intervenuta il 17 giugno 2011, deve considerarsi tempestivamente e utilmente notificata; - per quanto riguarda la qualificabilità del programma in questione come “televendita” respinta dall'emittente....., per l'offerta di consulti relativi al lotto che vengono dispensati (anche in costanza di trasmissione) a beneficio dei telespettatori che compongono le numerazioni telefoniche indicate (a tariffa maggiorata), con a presenza in trasmissione di ripetuti inviti a comporre le predette numerazioni, è da ritenere che siano ravvisabili gli estremi della televendita, che, per gli orari in cui i programmi sono trasmessi e le modalità praticate (sovrapprezzo delle telefonate; possibilità di contatti vocali), integrano l'ipotesi di violazione contestata. Conseguentemente cadono le argomentazioni, portate dall'emittente, legate al parere AGCOM 22 dicembre 2006 prot. n. 0067187; - per quanto riguarda l'archiviazione disposta in precedenza da parte del Corecom in ordine al medesimo programma essa non può essere invocata come decisiva sia perché trattasi di procedimento del tutto distinto e risalente all'anno scorso, sia perché è ben possibile che lo stesso organo, in base ad una istruttoria più accurata, pervenga a conclusioni diverse rispetto al passato”*;

RILEVATO che la Commissione per i Servizi e i prodotti di questa Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, nella riunione del 3 novembre 2011, la proroga del procedimento sanzionatorio di sessanta giorni, tenuto conto dell'esigenza di approfondire alcuni aspetti del procedimento da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, ad esito degli approfondimenti richiesti da questa Autorità, ha relazionato che:

- a) il giorno 15/11/2010 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 è stato trasmesso un programma di televendite di servizi i pronostici del gioco del lotto denominato “Casalotto”. Il programma è preceduto da una schermata dove si legge *“I servizi di informazione di elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di news sportive e di news sul gioco del lotto, sono offerti da DERAM (MI) in base al d.m.c. n. 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CIR (art.38)”*; *“Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell’utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito; si ricorda inoltre, che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito”*; *“Le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia comunque di mantenere il distacco critico e non si garantisce alcuna vincita”*. Subito all’inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Il programma non reca mai in sovrapposizione la scritta “televendita” o altra scritta atta ad identificare correttamente il contenuto. Durante l’intero programma sono stati ripetuti diversi messaggi promozionali tutti inerenti al gioco del lotto e precisamente dalle ore 14:32:04 alle 14:32:43 va in onda una televendita con un numero a sovrapprezzo 89.22.22, è presente la scritta *“tecnica preparata su base statistica”* e il banner dei costi per le chiamate, dalle ore 14:35 alle ore 14:38, dalle ore 14:49 alle ore 14:52, dalle ore 14:56 alle ore 14:57, dalle ore 15:28 alle ore 15:29, dalle ore 20:15 alle ore 20:18, dalle ore 20:25:21 alle ore 20:25:45 *“Lotto fulmine”*, vanno in onda schermate con sottofondo musicale e numero a sovrapprezzo 892.500, è presente la scritta *“tecnica preparata su base statistica”*, la frase *“una sola previsione ottima quella dei centenari”* e il banner dei costi per le chiamate, dalle ore 15:03 alle ore 15:07 *“I classici di Casalotto”*, va in onda una schermata con sottofondo musicale che pubblicizza il numero a sovrapprezzo 89.22.22, è presente la scritta *“tecnica preparata su base statistica”* e il banner dei costi per le chiamate, dalle ore 15:18 alle ore 15:21, dalle ore 15:24 alle ore 15:27, dalle ore 20:20 alle ore 20:23 *“Lotto matematico”*, va in onda una schermata con sottofondo musicale con numero a sovrapprezzo 89.22.22, è presente la scritta *“tecnica preparata su base statistica”* e il banner dei costi per le chiamate, dalle ore 20:04 alle ore 20:05 va in onda una televendita del portale multiservizi con il numero a sovrapprezzo 89.22.22, è presente il banner dei costi per le chiamate, dalle ore 20:05 alle ore 20:08, dalle ore 20:11 alle ore 20:13 *“Lotto sta?”*, va in onda una schermata con il numero a sovrapprezzo 892.252, è presente la scritta *“tecnica preparata su base statistica”* e il banner dei costi per le chiamate;
- b) il giorno 16/11/2010 dalle ore 14:28 alle ore 15:30 è stato trasmesso un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato “Casalotto”. Il programma è preceduto da una schermata dove si legge *“I servizi di informazione di elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di news sportive e di news sul gioco del lotto, sono offerti da DERAM (MI) in base al dmc n. 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CIR (ari 38)”*; *“Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell’utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito; si ricorda inoltre, che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito”*; *“Le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia comunque di mantenere il distacco critico e non si garantisce alcuna vincita”*. Subito all’inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Il programma non reca mai in sovrapposizione la scritta “televendita” o altra scritta atta ad identificare correttamente il contenuto. In questo caso l’intero programma è dedicato alle estrazioni del lotto con spiegazioni ed illustrazioni sui numeri *“ritardatari”*, *“gemelli”*, *“vestibili”* e altro. All’interno il conduttore Lio invita all’utilizzo dei vari numeri telefonici con tariffazione in

- sovrapprezzo che appaiono in sovrimpressione durante il programma. In particolare, dalle ore alle ore 14.31 alle ore 14.32 compare in sovrimpressione la promozione del portale multiservizi al quale si accede componendo un numero telefonico a sovrapprezzo 89.22.22, dalle ore 14.35 alle 14.38 il conduttore richiama la possibilità di giocare i numeri del lotto e viene pubblicato il numero a sovrapprezzo 89.22.22 lanciando poi la sovrimpressione di quel numero con sottofondo musicale, dalle ore 14:50 alle ore 14:54 e dalle ore 14:55 alle ore 14:58 viene pubblicato il numero a sovrapprezzo 895.095 (news statistiche di Casalotto), alle ore 15.04 la conduttrice lancia la promozione, il conduttore illustra i ritardi dei “centenari” e il numero in sovrapprezzo 892.500, la schermata in sovrainpressione termina alle ore 15.08, alle ore 15.09 il conduttore illustra i ritardi dei “centenari”, la schermata con sottofondo musicale e il numero in sovrapprezzo 892.500 sino alle ore 15.11, alle ore 15.19 il conduttore lancia “*il servizio speciale*” e la schermata con sottofondo musicale e numero a sovrapprezzo 895.095 fino alle ore 15.23, alle ore 15.25 il conduttore lancia il nuovo servizio e la schermata con sottofondo musicale e il numero a sovrapprezzo 89.22.22 e segue il banner dei costi per le chiamate, fino alle ore 15.27, alle ore 15:28, in chiusura del programma, la conduttrice lancia l’ultima televendita con il numero a sovrapprezzo 89.22.22 e dalle ore 20:02 alle ore 20:30 è andato in onda il programma di televendite “Casalotto”. Subito all’inizio del programma va in onda in sovrimpressione il banner con il numero a sovrapprezzo 892,277, che si ripete alle ore 20:18, alle ore 20:19 va in onda una televendita con il numero a sovrapprezzo 892.277 fino alle ore 20.24 e il banner per la promozione e successivamente la schermata con sottofondo musicale con il medesimo numero in sovrapprezzo fino alle ore 20.28 e dalle 20.29 n chiusura del programma fino alle 20.30;
- c) il giorno 17/11/2010 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 è stato trasmesso un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato “Casalotto”. Il programma è preceduto da una schermata dove si legge “*I servizi di informazione di elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di news sportive e di news sul gioco del lotto, sono offerti da DERAM (MI) in base al dmc n. 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CR e 15/04/CIR (art. 38)*”; “*Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell’utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito; si ricorda inoltre, che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo i messaggio gratuito*”; “*Le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia comunque di mantenere il distacco critico e noi si garantisce alcuna vincita*”. Subito all’inizio del programma compare in sovrimpressione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Il programma non reca mai in sovrimpressione la scritta “*televendita*” o altra scritta atta ad identificare correttamente il contenuto in questa giornata l’intero programma è dedicato alle estrazioni del lotto con spiegazioni ed illustrazioni sui numeri “*ritardatari*”, “*gemelli*”, “*vestibili*” e altro. All’interno il conduttore invita all’utilizzo dei vari numeri telefonici con tariffazione in sovrapprezzo che appaiono in sovrimpressione durante il programma, - alle ore 14:32 va in onda la schermata del portale introdotto dalla conduttrice che pubblicizza il numero a sovrapprezzo 89.22.22, alle 14.34 il conduttore introduce il servizio “*Lotto fulmine*” e la schermata con sottofondo musicale e numero a sovrapprezzo 892.500 fino alle ore 14.37, alle ore 14.49 il conduttore promuove il “*Lotto matematico*” e la schermata con sottofondo musicale e numero a sovrapprezzo 89.22.22 fino alle ore 14.52, alle ore 14:53 il conduttore introduce il servizio “*Lotto fulmine*” e la schermata con sottofondo musicale e numero a sovrapprezzo 892.500 fino alle ore 14:56, alle ore 15:04 il conduttore introduce il servizio “*L’unione fa la forza*” e la schermata con sottofondo musicale e il numero a sovrapprezzo 895.095 fino alle ore 15:09, alle ore 15:18 il conduttore offre un servizio con il numero a sovrapprezzo 895.095 e successivamente va in onda la televendita fino alle ore 15:22, come dalle ore 15:24 alle ore 15:27, alle 15:28, in chiusura del programma., la conduttrice lancia

- la televendita con il numero a sovrapprezzo 895.095. Lo stesso giorno 17/11/2010 dalle ore 20:02 alle ore 20:30 va in onda il programma di televendite “Casalotto”. Tale programma è preceduto dalla schermata di avviso agli utenti per l’utilizzo dei servizi con numerazioni a sovrapprezzo. Subito all’inizio del programma compare in sovrimpressione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. In particolare, dalle 20.06 alle 20.07 va in onda una televendita con il numero a sovrapprezzo 89.22.22, alle 20.07 il conduttore promuove il servizio del portale al numero in sovrapprezzo 89.22.22 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 20.13, alle 20.14 il conduttore introduce il servizio “Lotto star” al numero in sovrapprezzo 892.252 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 20.19, alle ore 20.22 il conduttore promuove il servizio del portale al numero in sovrapprezzo 89.22.22 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 20.26 e alle ore 20:28. in chiusura del programma viene lanciata la televendita con il numero a sovrapprezzo 892.252;
- d) il giorno 18/11/2010 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 va in onda un programma di televendita “Casalotto” preceduto da una schermata dove si legge *“I servizi di informazione di elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di news sportive e di news sul gioco del lotto, sono offerti da DERAM (MI) in base al dmc n. 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CIR (art. 38)”*; *“Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell’utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito; si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito”*; *“Le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia comunque di mantenere il distacco critico e non si garantisce alcuna vincita”*. Subito all’inizio del programma compare in sovrimpressione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Anche in questo caso l’intero programma è dedicato alle estrazioni del lotto con spiegazioni ed illustrazioni sui numeri “ritardatari”, “gemelli”, “vestibili” e altro e precisamente: alle ore 14.32 va in onda la televendita del portale introdotto dalla conduttrice e pubblicizza il numero a sovrapprezzo 89.22.22; alle 14.34 il conduttore introduce il servizio con il numero a sovrapprezzo 895.095 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 14.38; alle ore 14.50 il conduttore promuove il servizio al numero in sovrapprezzo 895.095 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 14.54; alle ore 15.05 il conduttore introduce il servizio “Lotto fulmine” con il numero a sovrapprezzo 892.500 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 15:10; alle ore 15:20 il conduttore introduce il servizio con il numero a sovrapprezzo 895.095 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 15:26; alle ore 15:26 il conduttore offre un servizio con il numero a sovrapprezzo 892.500 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 15:29; alle 15:29, in chiusura del programma, come sigla conclusiva viene proposta la televendita con il numero a sovrapprezzo 892.500: il giorno 18/11/2010 dalle ore 20:03 alle ore 20:30 va in onda il programma “Casalotto”. Il programma è preceduto dalla schermata di avviso agli utenti per l’utilizzo dei servizi con numerazioni a sovrapprezzo. Subito all’inizio del programma compare in sovrimpressione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Alle ore 20.18 il conduttore lancia il servizio per conoscere i numeri del temo con il numero a sovrapprezzo 892.277 fino alle ore 20.21 e nuovamente alle ore 20.22 fino alle ore 20.24 e dalle ore 20.25 alle ore 20.27; alle ore 20:29, in chiusura del programma, viene lanciato il messaggio promozionale con il numero a sovrapprezzo 892.277;
- e) il giorno 19/11/2010 dalle ore 14:29 alle ore 15:30 va in onda un programma di televendite “Casalotto” preceduto da una schermata dove si legge *“I servizi di informazione di elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di news sportive e di news sul gioco del lotto, sono offerti da DERAM (MI) in base al dmc n. 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CIR (art. 38)”*; *“Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell’utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima*

attenzione il messaggio gratuito; si ricorda inoltre, che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito”; “Le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia comunque di mantenere il distacco critico e non si garantisce alcuna vincita.” Subito all’inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277; anche in questo caso l’intero programma è dedicato alle estrazioni del lotto con spiegazioni ed illustrazioni sui numeri “ritardatari”, “gemelli”, “vestibili” e precisamente: dalle ore 14:32 alle ore 14:33 va in onda una televendita che pubblicizza il numero a sovrapprezzo 89.22.22: è presente la scritta “tecnica preparata su base statistica” e il banner dei costi per le chiamate; dalle ore 14:33 il conduttore introduce il servizio con il numero a sovrapprezzo 895.095 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 14:37; e ancora dalle ore 14.51 alle ore 14.54 e dalle ore 14.56 alle ore 14.57; alle ore 15.06 il conduttore lancia il servizio “Lotto matematico” e pubblicizza il relativo numero a sovrapprezzo 89.22.22 che compare in sovrapposizione; alle ore 15.09 promuove l’utilizzo del numero a sovrapprezzo fino alle ore 15.11; alle ore 15.22 il conduttore lancia il servizio “Speciale del 9” e pubblicizza il relativo numero a sovrapprezzo 89.22.22 che compare in sovrapposizione e alle ore 15.09 va in onda la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 15.26; alle ore 15.26 il conduttore pubblicizza il servizio “Lotto matematico” con il numero in sovrapprezzo 89.22.22 fino alle ore 15.28; in conclusione del programma come sigla parte la schermata con sottofondo musicale del numero a sovrapprezzo 89.22.22; dalle ore 20:03 alle ore 20:30 va in onda il programma di televendita “Casalotto”. Il programma è preceduto dalla schermata di avviso agli utenti per l’utilizzo dei servizi con numerazioni a sovrapprezzo. Subito all’inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Successivamente la televendita procede come segue: alle ore 20.05 la conduttrice lancia il servizio del portale con il numero a sovrapprezzo 89.22.22 fino alle ore 20.06; alle ore 20.07 il conduttore introduce il servizio relativo ai numeri del lotto al numero in sovrapprezzo 89.22.22 tasto 3 tasto 2 fino alle ore 20.12 e nuovamente alle ore 20.12 fino alle ore 20.15; alle ore 20:16 il conduttore lancia il servizio “Lotto star” al numero in sovrapprezzo 892.252 fino alle ore 20.20 e ancora alle ore 20.21 fino alle ore 20.23; alle ore 20.24 il conduttore lancia il servizio “Classici” al numero in sovrapprezzo 89.22.22 fino alle ore 20.28. In chiusura del programma, viene mandata in onda la schermata con sottofondo musicale e il numero a sovrapprezzo 892.252;

- f) il giorno 20/11/2010 dalle ore 14.37 alle ore 15:30 è stato trasmesso un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato “Casalotto”. Il programma è preceduto da una schermata dove si legge “I servizi di informazione di elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di news sportive e di news sul gioco del lotto, sono offerti da DERAM (MI) in base al dmc n. 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CJR (ari 38)”; “Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell’utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito; si ricorda inoltre, che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito”; “Le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia comunque di mantenere il distacco critico e non si garantisce alcuna vincita”. Subito all’inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Il programma non reca mai in sovrapposizione la scritta “televendita” o altra scritta atta ad identificare correttamente il contenuto. In questa giornata l’intero programma è dedicato alle estrazioni del lotto con spiegazioni ed illustrazioni sui numeri “ritardatari”, “gemelli”, “vestibili” e altro. All’interno il conduttore invita all’utilizzo dei vari numeri telefonici con tariffazione in sovrapprezzo che appaiono in sovrapposizione durante il programma: alle ore 14.39 va in

onda la schermata del portale introdotto dalla conduttrice che pubblicizza il numero a sovrapprezzo 89.22.22. Dalle ore 14:40 il conduttore introduce il servizio con il numero a sovrapprezzo 895.095 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 14:45; alle 14.51 il conduttore pubblica il servizio “*Lotto matematico*” con il numero in sovrapprezzo 89.22.22 e dalle ore 14.54 va in onda la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 14.57; alle ore 14.59 il conduttore comunica il numeri a sovrapprezzo 895.095 e ancora alle 15.04; passa la scheda con l'estrazione del lotto con in sovrapposizione il numero a sovrapprezzo e alle ore 15:05 la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 15:08; alle ore 15.09 il conduttore introduce il servizio “*Lotto fulmine*” con il numero a sovrapprezzo 892.500 e la schermata con sottofondo musicale fino alle ore 15:10. In chiusura del programma, viene mandata in onda la schermata con sottofondo musicale e il numero a sovrapprezzo 892.500. Dalle ore 19.45 alle ore 20:30 va in onda il programma di televendita “*Casalotto*”. Il programma è preceduto dalla schermata di avviso agli utenti per l'utilizzo dei servizi con numerazioni a sovrapprezzo. Subito all'inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Successivamente la televendita procede come segue: alle ore 19.48 la conduttrice incita gli spettatori dicendo “*correte al telefono*” mentre il conduttore Lio registra il messaggio sulla segreteria telefonica contenente i numeri per un ambo; viene quindi lanciato il servizio al numero a sovrapprezzo 892.277 fino alle ore 20.22; alle ore 20.23 il conduttore introduce il servizio relativo ai numeri del lotto al numero in sovrapprezzo 892.277 fino alle ore 20.25 e nuovamente alle ore 20.26 fino alle ore 20.29; in chiusura del programma, viene mandata in onda la schermata con sottofondo musicale e il numero a sovrapprezzo 892.277;

g) il giorno 21/11/2010 dalle ore 19.45 alle ore 20:00 va in onda il programma di televendita “*Casalotto*”. Il programma è preceduto dalla schermata di avviso agli utenti per l'utilizzo dei servizi con numerazioni a sovrapprezzo. Subito all'inizio del programma compare in sovrapposizione il banner con il numero a sovrapprezzo 892.277. Successivamente la televendita procede come segue: alle 19.48 la conduttrice introduce il portale con la schermata e il numero a sovrapprezzo 89.22.22. fino alle ore 19.49; alle ore 19.52 viene quindi lanciato il servizio al numero a sovrapprezzo 895.095 fino alle ore 19.54 e ancora alle 19.54 fino alle ore 19.56; in chiusura del programma, viene mandata in onda la schermata con sottofondo musicale e il numero a sovrapprezzo 895.095;

RILEVATO che il Comitato regionale per le Comunicazioni Lombardia, con nota prot. n. 0061939 pervenuta in data 10 novembre 2011, ha precisato che “*la pluralità dei profili sanzionatori indicati nell'atto di contestazione è stata determinata dall'obiettiva difficoltà di discernere in maniera chiara e precisa, nelle trasmissioni in questione, i tratti distintivi e caratteristici della tipologia della televendita o di quella della propaganda pubblicitaria, dovuta alla commistione degli elementi dell'una e dell'altra, essendo tali trasmissioni costruite evidentemente sfruttando gli interstizi della normativa allo scopo di evitarne violazioni. Ciò nondimeno [...] è da ritenere che le trasmissioni di cui trattasi presentino in maniera prevalente e marcata tutte le caratteristiche della televendita e che quindi come tali debbano essere qualificate e considerate, anche sotto l'aspetto sanzionatorio*”;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la presunta tardività della contestazione eccepita dalla società Telecity S.p.A., in forza delle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 689/1981 e nell'art. 5, comma 2 della delibera 136/06/CONS i fatti devono essere contestati e notificati al trasgressore entro 90 gg. dall'avvenuto accertamento dei fatti stessi; è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio

2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr, *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 6 giugno 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 17 giugno 2011 è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 6 giugno 2011 è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia e l'atto di contestazione degli addebiti alla società Telecity S.p.A. datato 13 giugno 2011 è stato notificato in data 14 giugno 2011 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale) / 17 giugno 2011 (data di ricezione dell'atto da parte della società Telecity S.p.A.), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella l. n. 24 novembre 1981, n. 689 e nella delibera n. 136/06/CONS;

CONSIDERATO che il programma televisivo denominato Casalotto è classificabile come televendita, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 177/05; gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressioni, al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti contengono già tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;

CONSIDERATO che, una volta accertata la natura di “*televendita*” dei programmi televisivi trasmessi dall'emittente televisiva locale Teleradiocity Lombardia, è esclusa l'applicabilità delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 1, comma 26 del decreto legge n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996 che fa divieto alle emittenti di trasmettere “*propaganda*” (e non televendita) di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00, nonché l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, comma 6 della stessa delibera n. 538/01/CSP che costituiscono una misura regolamentare meramente attuativa – in materia di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto – del più generale divieto di fascia oraria per la trasmissione della *propaganda* di servizi audiotex e videotex disposto dalla legge n. 650/96 (cfr. T.A.R. Lazio, sezione II, sentenza n. 14302/05);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto “*è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, “*le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*”;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, i giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 novembre 2010, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con in sovrimpressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia stante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con in sovrimpressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo a danno dei telespettatori, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 ter, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), secondo il principio del cumulo giuridico;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 18.588,00 (euro diciottomilacinquecentottantotto/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale moltiplicata per numero dodici episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocity Lombardia con sede a Castelletto D'Orba (AL), alla via Lavagello, 31 di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.588,00 (euro diciottomilacinquecentottantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 322/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 322/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola